



Ordinanza concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione o commerciali (OLAL)

Modifica del 29 aprile 2020

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 9 maggio 1990¹ concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione o commerciali è modificata come segue:

Art. 6c Contratto di rendimento energetico

¹ Un contratto di rendimento energetico impegna un prestatore di servizi, dietro compenso, a ridurre i consumi energetici di un immobile mediante opportune misure di risparmio energetico.

² Per misure di risparmio energetico ai sensi del capoverso 1 si intendono in particolare:

- a. l'ottimizzazione dell'esercizio degli impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione, nonché dell'automazione degli edifici;
- b. l'istruzione e la consulenza fornite agli inquilini;
- c. la sostituzione di impianti, installazioni e lampade;
- d. il miglioramento dell'involucro degli edifici.

³ Il locatore può addebitare come spese accessorie i costi relativi a un contratto di rendimento energetico al massimo per dieci anni.

⁴ L'importo addebitato annualmente non può superare il valore del risparmio dei costi energetici realizzato dal conduttore in virtù del contratto di rendimento energetico durante il periodo di conteggio pertinente.

⁵ Nel calcolo del risparmio va tenuto conto dei fattori atmosferici.

¹ RS 221.213.11

⁶ Dall'importo di cui al capoverso 4 sono dedotti i contributi d'incentivazione per migliorie energetiche in misura della quota annuale risultante dalla ripartizione uniforme sulla durata del contratto di rendimento energetico.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2020.

29 aprile 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr